



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 3/ [REDACTED]
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da [REDACTED],
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che, con ricorso depositato in data [REDACTED] e successiva modifica in data [REDACTED] proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi e che, con decreto in data [REDACTED] il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;
rilevato che il professionista nominato, d.ssa [REDACTED], ha depositato relazione in data [REDACTED] attestante la fattibilità del piano, il quale prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati (previa riduzione), nonché dei crediti chirografari nella percentuale del 3,78%;
rilevato che hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti l'88% dei crediti e che nessun creditore ha sollevato contestazioni;
ritenuto dunque che l'accordo sia stato approvato ai sensi dell'art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e che pertanto possa essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da [REDACTED], come depositato il [REDACTED] ed integrato dalla nota in data [REDACTED] disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati;

Attribuisce

al professionista gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012, invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

Dispone

che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito www.procedure.it;

Dispone

che il compenso del professionista attestatore sia liquidato previa presentazione di notula quando il piano sarà divenuto definitivo.

Si comunichi.

Cuneo [REDACTED]

■ Giudice

dr. [REDACTED]

